

**DELIBERAZIONE 8 FEBBRAIO 2018
74/2018/E/EEL**

**CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL
DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO E IMMISSIONE (DELIBERAZIONE 558/2017/E/EEL)
RISPETTO A STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL
SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ 342/2016/E/EEL) E DEL RELATIVO ALLEGATO B**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1006^a riunione del 8 febbraio 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 444/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 558/2017/E/EEL (di seguito: 558/2017/E/EEL).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell’ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell’Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 558/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, al punto 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell’Allegato B al provvedimento, ivi incluse informazioni puntuali sulla composizione del proprio portafoglio di unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 8 settembre 2017 (prot. Autorità 29132).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- i rilievi di natura giuridico-procedimentale, avanzati dalla Società nell’ambito del procedimento a suo carico e ribaditi nella nota dell’8 settembre 2017, esulano dall’oggetto del presente provvedimento che ha unicamente la finalità di rivedere l’applicazione della misura prescrittiva definita nella deliberazione 558/2017/E/EEL, in considerazione degli elementi fattuali eventualmente forniti dalla Società medesima;
- analogamente, non sono oggetto di valutazione in questa sede le osservazioni che la Società ha formulato alla deliberazione 558/2017/E/EEL in merito alle tempistiche con cui i distributori comunicano i dati di misura agli utenti del dispacciamento, ribadendo quanto già evidenziato nella memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie. Infatti, con la citata deliberazione 558/2017/E/EEL, l’Autorità ha inteso rispondere anche a tali osservazioni;
- la Società non ha fornito alcun ulteriore elemento fattuale utile per rivedere la sua posizione rispetto all’applicazione della misura prescrittiva, ma si è limitata a evidenziare come la propria condotta di programmazione nel periodo di indagine non abbia subito cambiamenti nel corso del secondo trimestre del 2016 in concomitanza con la crescita significativa dei prezzi sul mercato per il servizio di dispacciamento (e conseguentemente del prezzo di sbilanciamento)

per effetto delle strategie di offerta degli utenti del dispacciamento titolari di unità abilitate; ciò confermerebbe l'assenza di un intento speculativo nell'attività di programmazione svolta dalla Società;

- su tali aspetti, tuttavia, l'Autorità si è già più volte pronunciata in procedimenti analoghi a carico di altri utenti del dispacciamento e si limita quindi a ribadire, coerentemente, un orientamento già espresso e ampiamente consolidato;
- in particolare, quanto sostenuto dalla Società sull'uniformità della propria condotta di programmazione nel tempo è irrilevante: l'onere di una programmazione diligente compete sempre all'utente del dispacciamento in quanto soggetto chiamato ad una cooperazione fattiva con Terna per una efficiente erogazione del servizio di dispacciamento;
- infine, se, da una parte, i prezzi di sbilanciamento sono determinati dalle condotte assunte dagli utenti del dispacciamento con riferimento alle unità di produzione abilitate, condotte sulle quali la Società non aveva (e non ha tuttora) alcun controllo, dall'altra, come evidenziato nella deliberazione 558/2017/E/EEL, i costi di dispacciamento che trovano copertura nel corrispettivo di cui all'articolo 44 della deliberazione 111 (c.d. corrispettivo *uplift*) dipendono da una molteplicità di fattori, ivi inclusi i volumi di sbilanciamento effettivo dalla cui osservazione trae origine il procedimento avviato a carico della Società e di cui al presente provvedimento;
- non si ravvisano, pertanto, elementi di novità per rivedere il contenuto del provvedimento prescrittivo e le determinazioni riportate nell'Allegato B alla deliberazione 558/2017/E/EEL in quanto le osservazioni presentate dalla Società non rilevano ai fini del presente provvedimento.

RITENUTO CHE:

- alla luce di quanto sopra considerato, sia opportuno confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 558/2017/E/EEL e il contenuto del relativo Allegato B, ai sensi del punto 4 della medesima;
- sia necessario individuare le tempistiche con cui Terna procede alla regolazione delle partite economiche sottese al provvedimento 558/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al medesimo provvedimento

DELIBERA

1. di confermare, come specificato in motivazione, il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 558/2017/E/EEL e il contenuto del relativo Allegato B, ai sensi del punto 4 della medesima;
2. di prevedere che Terna proceda alla determinazione delle partite economiche sottese al provvedimento 558/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al medesimo provvedimento, entro l'ultimo giorno di febbraio

2018 (con liquidazione delle partite economiche con valuta il sedicesimo giorno lavorativo di marzo 2018);

3. di notificare il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A, alla Società e a Terna;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it; la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

8 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni